



Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio Emilia

Anno/N. Prot. : 2019 / 000316

Data prot. : 11/04/2019

DOCUMENTO IN USCITA

Cod. classif. : 04

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
ISCRITTO PRESSO IL REGISTRO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N. 574**

Reggio Emilia, 11 aprile 2019

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 8473 DEL 27 MARZO 2019: MA LA PROCURA NOTARILE PER IL DELEGATO A RAPPRESENTARE LA PARTE IN MEDIAZIONE NON È SEMPRE NECESSARIA

Cari Colleghi,

in una recente riunione dell'Organismo di Mediazione del nostro Ordine Forense abbiamo avuto modo di ragionare sul contenuto della recente sentenza della Corte di Cassazione indicata in oggetto, soffermandoci in particolare sul riepilogo dei principi di diritto dalla stessa enunciati:

- *nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.Lgs. n. 28 del 2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore assistite dal difensore;*
- *nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l'assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura sostanziale;*
- *la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre.*

L'aspetto sul quale ci siamo soffermati maggiormente è quello relativo alla forma della suddetta "procura sostanziale" e alla, eventuale, necessità di autenticazione, dal momento che tali aspetti non sono espressamente affrontati dalla Suprema Corte.

Nella sentenza si legge, infatti, che se la parte «sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore».



La sentenza però non prende posizione in modo chiaro e definitivo sulla necessità che la procura (sostanziale) debba essere autenticata.

L'art. 1392 del Codice Civile determina la forma della procura *per relationem*: deve cioè essere quella che la legge prescrive per il contratto che il rappresentante deve concludere in nome e per conto del rappresentato. Quindi, se tale atto è un contratto formale, la procura sarà validamente conferita qualora essa sia rilasciata nella stessa forma che la legge prescrive per l'atto da concludere. Ogni elemento della stessa dovrà perciò risultare in modo inequivoco e *ad substantiam*, e non potrà desumersi da elementi presuntivi.

Teniamo, inoltre, presente che nessuna delle norme applicabili a un "accordo amichevole" (tale è il prodotto della mediazione conclusa positivamente) – sia con riferimento alla disciplina della mediazione sia alla normativa di diritto comune – richiede l'autenticazione delle firme sull'atto con il quale la parte ha conferito ad altri l'incarico di sostituirla in una conciliazione.

Lo stesso art. 1967 del Codice Civile, che disciplina la prova del contratto di transazione (art. 1965 c.c.) – quanto di più vicino possa esistere rispetto all'accordo conciliativo in mediazione – prescrive la forma scritta solamente *ad probationem* con la conseguenza che il procuratore speciale (e ovviamente sostanziale) che partecipa all'incontro di mediazione potrà giustificare – e dare prova – del proprio potere di rappresentanza con la semplice esibizione della procura scritta, ma non necessariamente autenticata. In tale caso, considerato che la legittimazione a impugnare il documento è riconosciuta solamente al falsamente rappresentato che ritenga la firma non autografa, né il mediatore né la controparte potrebbero eccepire nulla.

Pare quindi doversi concludere, in caso di partecipazione alla mediazione di un rappresentante della parte, per la necessità della procura sostanziale conferita in forma scritta, ma autenticata da un pubblico ufficiale solamente nel caso in cui il procuratore dovrà concludere un atto per il quale sia previsto tale requisito.

Resta comunque fermo – anche per la Cassazione – il fatto che il miglior modo perché la mediazione possa avere successo, rimane l'effettiva partecipazione personale della parte, auspicata soprattutto nel momento in cui si debba sottoscrivere l'accordo.

Con i migliori saluti

Il Coordinatore
Avv. Massimo Romolotti

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia – Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Reggio Emilia
Via Paterlini, 1 – 42124 Reggio Emilia – Tel.: 0522922392 – Fax: 0522922376
e-mail: mediazione@ordineforense.re.it – pec: mediazione@ordineavvocatireggioemilia.it